

LA LEGGE CD CONCRETEZZA ED ANTI ASSENTEISMO Di Arturo Bianco

E' stato definitivamente approvato nei giorni scorsi da parte del Senato, al termine di tre letture da parte dei due rami del Parlamento, il disegno di legge del Governo, primo firmatario il ministro della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno, "Interventi per la concretezza delle azioni delle Pubbliche Amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo". Siamo in presenza di un importante provvedimento, che è suddiviso in 6 articoli, con cui viene istituito il Nucleo della concretezza ed assunte iniziative per migliorare in tale direzione l'attività delle Pubbliche Amministrazioni, sono adottate misure ulteriori per la prevenzione e la riduzione dei fenomeni di assenteismo, con la estensione degli stessi anche ai dirigenti, vengono adottate modifiche alle regole che disciplinano i concorsi nelle PA e sono stimulate assunzioni da parte delle amministrazioni centrali, nelle commissioni di concorso possono essere nominati anche dei pensionati di PA, sono ampliate le possibilità di passaggio tra il settore pubblico e quello privato ed infine sono dettate regole per la fornitura di buoni pasto alle amministrazioni pubbliche. Sul terreno operativo le più importanti ed immediate disposizioni sono le seguenti ed attengono alle procedure sui concorsi: sospensione del vincolo della attivazione della mobilità volontaria prima della indizione di concorsi; riduzione a 45 giorni del termine entro cui la mancata comunicazione da parte della Funzione Pubblica della presenza di personale pubblico in disponibilità equivale a risposta negativa; i dipendenti pubblici che vengono utilizzati da parte di altre PA come componenti le commissioni di concorso stanno svolgendo compiti di istituto; estensione ai dipendenti pubblici ed allungamento da 5 a 10 anni della possibilità di essere collocati in aspettativa perché assunti da un privato. Le disposizioni sono in parte immediatamente operative ed in parte richiedono invece l'adozione di provvedimenti attuativi. Esse si applicano anche alle regioni a statuto speciale.

LE MISURE PER LA CONCRETEZZA

Viene istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica il "Nucleo delle azioni concrete di miglioramento della efficienza amministrativa, denominato Nucleo della Concretezza". Viene assunto l'impegno per l'approvazione, con specifico Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di piani triennali delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni. Per regioni ed enti locali è necessaria la preventiva intesa in sede di Conferenza Unificata. Questa misura viene qualificata come disposizione di attuazione dell'articolo 97 della Costituzione e principio generale dell'ordinamento, quindi una disposizione rafforzata cui regioni ed enti locali sono chiamati a dare attuazione come norme di principio.

In esso sono contenute le azioni per dare corso alla applicazione delle previsioni legislative in materia di organizzazione, funzionamento, trasparenza, digitalizzazione delle PA e perché l'attività amministrativa sia conforme ai principi di imparzialità e buon andamento. Ed ancora, per migliorarne l'efficienza e per disciplinare l'attività del Nucleo nei confronti di regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario.

Il Nucleo può disporre sopralluoghi e visite presso le singole amministrazioni al termine dei quali sono redatti degli specifici verbali, sui cui i singoli enti neo 3 giorni successivi possono formulare osservazioni e che per le PA contengono anche l'indicazione delle necessarie misure correttive e dei tempi di attuazione, con maturazione di responsabilità dirigenziale e disciplinare. Una copia viene trasmessa al Prefetto, il quale può segnalare al Nucleo per la concretezza eventuali irregolarità nell'azione amministrativa degli enti locali e chiedere l'intervento del Nucleo stesso. Gli enti, entro i 15 giorni successivi alla adozione, comunicano l'attuazione delle misure specifiche. Un elenco delle

amministrazioni inadempienti è annualmente pubblicato sul sito internet della Funzione Pubblica. Viene prevista l'assegnazione al Nucleo di 53 dipendenti, tra cui un direttore generale e due dirigenti.

Queste disposizioni si applicano anche alle scuole.

Le norme sono dettate nella forma dell'inserimento degli articoli da 60 bis a 60 quinquies al D.Lgs. n. 165/2001 e sono definite dall'articolo 6 come misure di attuazione dell'articolo 97 della Costituzione e principio generale dell'ordinamento.

IL CONTRASTO DELL'ASSENTEISMO

Tutte le pubbliche amministrazioni "introducono", ad invarianza di spesa, "sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi, in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica, attualmente in uso": siamo quindi in presenza di un vero e proprio obbligo. Le PA devono applicare i principi di "proporzionalità, non eccedenza e gradualità" previsti dalla normativa a tutela della privacy. Viene istituito un apposito fondo per finanziare l'installazione di tali dispositivi con la dotazione di 35 milioni di euro per il 2019.

La disposizione non è immediatamente operativa; per la sua concreta attuazione si deve attendere un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione, previa intesa in Conferenza Unificata Stato, regioni ed autonomie locali e previo parere del Garante per la tutela della privacy.

Queste disposizioni si applicano anche ai dirigenti contrattualizzati delle pubbliche amministrazioni, mentre tutti i dirigenti pubblici "adeguano la propria prestazione lavorativa nella sede di lavoro alle esigenze dell'organizzazione e dell'incarico dirigenziale svolto, nonché a quelle connesse con la corretta gestione e il necessario coordinamento delle risorse umane". Esse non si applicano al personale docente delle scuole.

Alle PA le cui buste paghe sono realizzate dal Ministero dell'economia si applicano "i servizi di rilevazione delle presenze forniti dal sistema NoiPA".

Queste disposizioni, ci viene detto, ineriscono all'ordinamento civile e quindi appartengono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

LE ASSUNZIONI E LE RELATIVE PROCEDURE

Tutte le pubbliche amministrazioni, nel triennio 2019/2021, ci dice il comma 8 dell'articolo 3 della legge cd concretezza, possono dare corso alla indizione di concorsi ed alla effettuazione delle relative procedure senza l'esperienza preventivo della mobilità volontaria. Tale scelta può essere compiuta da ogni ente e, a parere di chi scrive, è necessario che sia contenuta nel programma del fabbisogno del personale.

Vengono apportate le seguenti modifiche al D.Lgs. n. 165/2001.

Nell'articolo 34, quello che si occupa di "gestione del personale in disponibilità", viene previsto (siamo al terzo periodo del comma 4) che in luogo della possibilità per il dipendente di chiedere negli ultimi 6 mesi del collocamento in disponibilità di essere ricollocato nella categoria immediatamente inferiore, sia prevista la risoluzione del rapporto di lavoro una volta che siano maturati 2 anni dalla data a partire dalla quale è stata attribuita la indennità per i dipendenti pubblici in disponibilità e/o se il dipendente per 2 volte rifiuti l'assegnazione ad altro posto nell'ambito della stessa provincia. Con una modifica al comma 6, viene chiarito che l'obbligo di comunicazione da parte di tutte le PA prima di dare corso ad assunzioni al fine di consentire l'assegnazione del personale in disponibilità, matura anche nel caso di quelle a tempo determinato oltre 12 mesi, salve quelle dei dirigenti ex artt. 19 del D.Lgs. n. 165/2001 e 110 del D.Lgs. n. 267/2000, e che tali dipendenti devono essere in possesso "della qualifica e categoria di inquadramento occorrenti".

All'articolo 34 bis viene aggiunto l'obbligo per le PA di comunicare alla Funzione Pubblica

ed alle strutture regionali l'eventuale rinuncia o mancata accettazione della assunzione da parte dei dipendenti pubblici in disponibilità. Il termine di 2 mesi per il quale la mancata risposta della Funzione Pubblica alle PA sulla esistenza di personale pubblico in disponibilità equivale ad una comunicazione negativa, viene ridotto a 45 giorni.

Con una modifica all'articolo 39, quello che si occupa delle assunzioni cd obbligatorie, viene previsto che i programmi di assunzione del personale delle cd categorie protette, nonché dei congiunti di vittime di guerra, del lavoro etc da parte delle PA possono riguardare, fermi restando i principi del concorso pubblico, anche personale per categorie e profili per l'accesso ai quali non è necessario il semplice requisito del possesso della scuola dell'obbligo. Il titolo è modificato in "assunzioni obbligatorie e tirocinio delle categorie protette".

Sempre in tutte le PA il presidente ed i componenti delle commissioni di concorso possono essere scelti anche tra il personale pubblico in quiescenza, a condizione che la stessa sia avvenuta entro i 4 anni precedenti la data di pubblicazione del bando di concorso, fatto salvo il divieto per coloro la cui risoluzione del rapporto di lavoro sia stata dovuta a motivi disciplinari e/o di salute e/o di decadenza. Queste disposizioni vanno espressamente in deroga al divieto per le PA di conferire incarichi di consulenza, dirigenziali e/o direttivi ai pensionati.

Ai dipendenti pubblici nominati presidenti o componenti le commissioni di concorso, anche da parte di altre PA, ferma restando la necessità della autorizzazione da parte del proprio ente, non possono essere erogati compensi, gettoni etc in quanto tali incarichi "si considerano ad ogni effetto di legge conferiti in ragione dell'ufficio ricoperto dal dipendente pubblico o comunque conferiti dall'amministrazione presso cui presta servizio o su designazione della stessa". I compensi per i componenti le commissioni di concorso saranno adeguati con uno specifico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro i 30 giorni successivi alla entrata in vigore della legge; tali compensi nella misura così modificata si applicano ai componenti le commissioni nominate dopo la sua entrata in vigore.

I compensi erogati ai dirigenti quali componenti commissioni di concorso nelle PA, fermo restando il tetto complessivo dei compensi dei dipendenti pubblici, non entrano nel principio della onnicomprensività del loro salario accessorio.

Anche queste disposizioni, così come quelle molto analitiche dettate per le amministrazioni statali sono qualificate come disposizione di attuazione dell'articolo 97 della Costituzione e principio generale dell'ordinamento; inoltre regioni ed enti locali le devono recepire come norme di principio.

LA MOBILITA' TRA PA E PRIVATI

La possibilità –prevista dall'articolo 23 bis del D.Lgs. n. 165/2001- di essere collocati in aspettativa, salvo "motivato diniego" dell'ente, per potere svolgere attività presso soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, per un periodo massimo di 5 anni, che diventa prorogabile per una volta sola, quindi per un periodo massimo di 10 anni, viene estesa dai dirigenti a tutti i dipendenti pubblici.

Lo prevede l'articolo 4 della legge.

Viene precisato che, nei due anni successivi al rientro in servizio, questi dipendenti non possono essere adibiti a svolgere compiti di controllo nei confronti delle società in cui hanno svolto la loro attività lavorativa.

Viene inoltre modificata la legge n. 183/2010, articolo 18 : il periodo massimo di 12 mesi aspettativa non retribuita ai dipendenti pubblici, anche per l'avvio di nuove imprenditoriali e/o professionali, che le PA possono prevedere diventa prorogabile per una sola volta, per cui si può arrivare al periodo massimo di 24 mesi.

I BUONI PASTO

Viene prevista la sostituzione dei buoni pasto concessi da PA ai propri dipendenti ed emessi da società fallite. La Consip è autorizzata ad assumere tutte le iniziative necessarie per il recupero delle somme spese a questo titolo dagli enti. Per il futuro viene previsto che le società che erogano i buoni pasto debbano rilasciare una polizza fideiussoria e che il relativo regolamento ministeriale sia adeguato a tale novità. Queste disposizioni sono inderogabili da parte delle regioni e degli enti locali in quanto principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.